Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 1516525 del 29.07.2025 la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del proprio diritto verso la banca resistente al rimborso delle commissioni, interessi e premi assicurativi non maturati ex art. 125 *sexies* T.U.B. in conseguenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato il 14.09.2020, avvenuta nel mese di dicembre 2024, in corrispondenza della rata n. 51 di 96, sulla base del conteggio estintivo.

Costituitasi in giudizio, la parte resistente chiede all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso sul rilievo che la parte ricorrente domanda all'ABF di svolgere un'attività di tipo consulenziale, diretta ad accertare la correttezza del conteggio di estinzione anticipata, estranea agli scopi e alle funzioni dell'ABF, organo chiamato a dirimere le controversie sulla base di fatti dedotti e provati, e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale. Nel merito, chiede disporsi il rigetto dell'avversa domanda, sul rilievo che: (i) a seguito di scissione societaria, è divenuta titolare del contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente; (ii) lo stesso contratto non prevedeva a carico dell'intermediario il pagamento di spese di intermediazione nella fase preliminare alla

concessione del finanziamento (cd. spese *up front*) né di costi di gestione (c.d. *spese recurring*), come già chiarito in sede di riscontro al reclamo; (iii) è contraente e beneficiario della polizza assicurativa, senza costi a carico della parte ricorrente; (iv) è corretto il criterio di calcolo degli interessi da restituire in relazione al periodo in cui il finanziamento non è stato goduto, in base al piano di ammortamento del finanziamento rientrante nella tipologia del c.d. ammortamento "alla francese", come chiaramente indicato nel contratto.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio del Collegio verte in tema di accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B.

In via preliminare, parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la natura consulenziale della domanda, poiché diretta ad ottenere la verifica della correttezza dei criteri di calcolo impiegati in sede di conteggio estintivo.

Invero, dall'esame del reclamo e delle repliche, non già del ricorso nel quale non risulta formulata alcuna richiesta all'Arbitro, emerge che il ricorrente domanda espressamente il rimborso delle maggiori somme (commissioni, oneri accessori e premi assicurativi), rispetto a quanto già ottenuto in sede di conteggio estintivo, pur senza quantificare i maggiori importi cui ritiene di avere diritto.

In proposito, secondo l'orientamento dell'ABF, la generica domanda di rimborso di voci di costo non maturate in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, come nel caso di specie, non esonera l'Arbitro dalla concreta individuazione delle eventuali ragioni di credito della parte ricorrente (cfr. Collegio di Palermo, decisioni n. 1355/2023 e n.18831/2021). Ne consegue il rigetto dell'eccezione preliminare.

Ciò posto, nel merito, con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito nella legge n. 106 del 2021, per avere detta disposizione, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limitato l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia UE, n. C-383/18, del 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor), secondo la quale "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*", nel senso di escludere l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25.07.2021).

In particolare, l'art. 11 *octies* è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui rinvia alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia che prevedono la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto visto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021 trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, sia i suddetti costi *recurring*, sia i costi c.d. *up front*, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Alla luce della sentenza Lexitor non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (così, Collegio Torino, decisione 10337/20. Conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 3676/17).

Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti oneri, poiché la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, si osserva che rappresenta orientamento condiviso tra i Collegi quello di assicurare continuità alla decisione adottata dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, alla quale rinvia la citata sentenza della Corte Costituzionale, e più precisamente - fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nel compiuto esercizio dell'autonomia negoziale: (a) per i costi *recurring*, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi *up front*, si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i principi enucleati dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali [con decorrenza dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013)].

Per quanto concerne il rimborso delle spese legali, vale il principio di "*non retrocedibilità delle stesse*", a ttesa la natura seriale del contenzioso avente ad oggetto la cessione del quinto. Per inciso, detto principio risulta confermato, quanto alla domanda per cui è causa, dal recente orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580 del 2025), che ha posto in rilievo che è sì astrattamente ammesso l'indennizzo per le spese legali sostenute dal ricorrente nel procedimento davanti all'ABF, ma solo nei casi in cui: a) si renda necessario il ricorso all'assistenza tecnica di un difensore a causa del carattere particolarmente complesso delle questioni oggetto della controversia; b) ovvero in presenza di comportamento gravemente scorretto o anche significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario. Ma, nel caso di specie, dette condizioni non risultano non solo perché - come detto - la domanda si riferisce ad un contenzioso seriale dai contorni ormai ampiamente noti, che in quanto tale non richiede per la sua proposizione l'assistenza tecnica di un difensore, ma anche perché non consta la mala fede e scorrettezza dell'intermediario.

Per quanto attiene alle imposte e agli oneri erariali, si segnala inoltre che, ancora una volta secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, gli stessi costituiscono voci di costo non retrocedibili trattandosi di adempimenti tributari che gravano sull'intermediario quale sostituto d'imposta. E non a caso, la

fattispecie dell'estinzione anticipata è assimilabile a quella dell'atto di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede in modo espresso la non rimborsabilità delle imposte.

Questo Arbitro ritiene infine che la disciplina sopra delineata non sia stata modificata dall'entrata in vigore del d.l. n.104/2023, convertito con legge n. 136/2023, il cui art. 27, rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", dispone che "*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»*".

Nel caso in esame, si rileva che il contratto sottoscritto tra le parti non prevede alcun onere a carico del ricorrente. Con specifico riguardo al premio assicurativo, si osserva che: a) in base al contratto di finanziamento, il soggetto tenuto alla stipula del contratto di assicurazione e al pagamento dei relativi premi è l'intermediario resistente; b) il ricorrente non ha prodotto, in ogni caso, alcuna evidenza relativa sia alla stipulazione, da parte sua, di un contratto di assicurazione, sia al pagamento di premi assicurativi; c) in base alla documentazione in atti (in particolare, il conteggio estintivo), non consta l'intervento della compagnia assicurativa in sede di estinzione anticipata né l'eventuale esercizio di un diritto di rivalsa in tale sede.

Quanto sopra, trova conferma nella missiva della compagnia di assicurazione, versata in atti con dalla parte ricorrente, con la quale l'intermediario resistente viene chiaramente indicato come il soggetto contraente della polizza.

Con riferimento, infine, alla richiesta di rimborso degli interessi corrispettivi non maturati calcolati sulla base del criterio *pro rata temporis* su tutto l'ammontare pattuito nel contratto, si fa presente che i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi (cfr. per tutti Collegio di Coordinamento con le decisioni nn. 6885/22 e 6888/22) hanno applicato, per la restituzione degli interessi, il criterio *pro rata temporis* solamente qualora le relative clausole contrattuali risultino ambigue, ossia da un lato prevedano l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per la restituzione della quota degli interessi, dall'altro, prevedano che le rate del finanziamento siano calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese. Nel caso di specie, invece, non si rinviene alcuna ambiguità. Dall'esame del modulo SECCI e dell'art. 7 del contratto emerge infatti, da un lato, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese e, dall'altro, che, in caso di estinzione anticipata, gli interessi non maturati vanno restituiti non secondo il criterio proporzionale, ma in base al metodo finanziario, pari all'importo degli interessi, delle commissioni e delle spese dovuti per la vita residua del contratto, escluse le commissioni e le spese non rimborsabili perché riferite ad attività esaurite nelle fase precontrattuale.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, conformemente agli elementi versati in atti e all'orientamento condiviso dei Collegi, e come emerge in modo analitico dalla tabella allegata, alla parte ricorrente non va corrisposto alcun ulteriore importo a titolo di commissioni e interessi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

rate complessive	96	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	45	TAN	4,88%					
Denominazione		% rapportata al TAN	23,74%					
Interessi				6.494,87 €	Up front	1.541,88 €	1.542,18 €	-0,30 €
Commissioni di intermediazione				0,00 €	Up front	0,00 €		0,00 €
Spese di istruttoria				0,00 €	Up front	0,00 €		0,00 €
Spese di incasso delle rate periodiche				0,00 €	Recurring	0,00 €		0,00 €
Spese invio comunicazioni periodiche				0,00 €	Recurring	0,00 €		0,00 €
Imposta di bollo				0,00 €	Up front	0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					-0,30 €

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE